

## REGOLAMENTO (CEE) N. 841/92 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1992

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71, (CEE) n. 410/76, (CEE) n. 2501/87 e (CEE) n. 2468/72 per quanto riguarda alcune varietà di tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 10 e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1738/91 del Consiglio<sup>(4)</sup> prevede, tra l'altro, di completare la denominazione della varietà n. 1 Badischer Geudertheimer aggiungendovi gli ibridi Pereg e Korso, di aggiungere alla varietà n. 2 Badischer Burley E i termini « e ibridi derivati » e alla varietà n. 3 Virgin D i termini « e ibridi derivati », per tener conto dell'unificazione tedesca; che è opportuno modificare gli allegati dei regolamenti le cui disposizioni si riferiscono alle denominazioni e alle caratteristiche delle diverse varietà di tabacco, segnatamente i regolamenti:

- (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91<sup>(6)</sup>;
- (CEE) n. 1728/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91;
- (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 838/91;
- (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91;

— (CEE) n. 2501/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa le caratteristiche di ciascuna delle varietà di tabacco della produzione comunitaria<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2468/72 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3349/87<sup>(12)</sup>, sono elencati i centri di raccolta e i centri di trasformazione e di ammasso; che, tenuto conto dell'unificazione tedesca, è opportuno adattare tale allegato alla nuova situazione creatasi, modificando in conseguenza detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Negli allegati I, II, IV e V del regolamento (CEE) n. 1727/70, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1728/70, nonché nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/71 e del regolamento (CEE) n. 410/76, i termini che designano le varietà classificate con i numeri d'ordine 1, 2 e 3 sono sostituiti dai termini seguenti:

- 1. Badischer Geudertheimer, Pereg e Korso.
- 2. Badischer Burley E e ibridi derivati.
- 3. Virginia D e ibridi derivati.

*Articolo 2*

Le descrizioni delle varietà classificate con i numeri d'ordine 1, 2 e 3 che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2501/87 sono sostituite dalle descrizioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2468/72 è aggiunto negli elenchi dei centri di raccolta e centri di trasformazione e di ammasso della Germania il seguente centro: « 4371 Glauzig ».

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta al tabacco del raccolto 1991.

(<sup>1</sup>) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.  
 (<sup>2</sup>) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11.  
 (<sup>3</sup>) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 32.  
 (<sup>4</sup>) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 13.  
 (<sup>5</sup>) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.  
 (<sup>6</sup>) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 16.  
 (<sup>7</sup>) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 18.  
 (<sup>8</sup>) GU n. L 269 dell'8. 12. 1971, pag. 11.  
 (<sup>9</sup>) GU n. L 50 del 26. 2. 1976, pag. 11.

(<sup>10</sup>) GU n. L 237 del 20. 8. 1987, pag. 1.  
 (<sup>11</sup>) GU n. L 267 del 28. 11. 1972, pag. 10.  
 (<sup>12</sup>) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 31.